

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. xxxx/2011 vertente

TRA
DEBITORE,

e

CREDITORE,

SOCIETA' CESSIONARIA

OGGETTO: opposizione a precetto.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'eccezione di nullità della notifica effettuata per incompetenza dell'Ufficiale Giudiziario che ha proceduto alla notifica dell'atto di precetto, avanzata dalla parte opponente.

La doglianza è infondata.

Risulta valida la notifica eseguita a mezzo del servizio postale dall'Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, nel cui distretto rientra il Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo.

Peraltro, la disciplina della invalidità delle notificazioni riguarda un difetto di conoscenza dell'atto in capo al destinatario o una violazione delle modalità concrete di notificazione, non riguarda invece un'eventuale incompetenza territoriale dell'Ufficiale Giudiziario, il cui unico limite evincibile dal sistema riguarda, ai sensi dell'art. 1, comma 2 legge n. 890/1982, l'obbligo di avvalersi del servizio postale per le notificazioni degli atti da eseguirsi fuori del Comune dove ha sede l'Ufficio.

2. Sulla dedotta duplicazione delle richieste a titolo di spese e competenze legali, avanzata dalla parte opponente.

La doglianza è infondata.

È legittima la notifica di due atti di precetto, posto che l'avv. **OMISSIS** risulta essere procuratore antistatario, titolare di un autonomo diritto che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente (Cass., sez. III, sentenza n. 3474 del 22.04.1997, Rv. 503869; Cass., sez. III, sentenza n. 11804 del 21.05.2007, Rv. 597805; Cass. sez. lav., sentenza n. 17134 del 23.08.2005, Rv. 3 583401; Cass., sez. III, sentenza n. 2870 del 10.05.1984, Rv. 434920). Ciò posto, nell'atto di precetto intimato nell'interesse del **CREDITORE** è chiesta la sorte capitale, interessi, compensi successivi all'emissione del decreto ingiuntivo, nonché i compensi relativi alla fase di precetto, mentre nell'atto di precetto intimato nell'interesse dell'avv. **OMISSIS** sono chiesti i compensi e le spese

liquidate con attribuzione in favore del predetto difensore, nonché i compensi successivi all'emissione del decreto ingiuntivo, nonché quelli relativi alla fase di precetto.

La doglianza relativa all'applicazione dal 17.10.2009 al 31.12.2010 di un tasso di interessi superiore a quello dovuto appare generica, non essendo indicato il tasso di interesse che sarebbe corretto e quello invece applicato. Quanto al dedotto calcolo degli interessi per un periodo che va oltre la data di notifica del precetto, va rilevato che sulla base di quanto indicato nel decreto ingiuntivo n. xxxx del 18.12.2009 del Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto gli interessi per come richiesti, gli stessi sono dovuti sino al soddisfo. Le voci "consultazione cliente", "corrispondenza informativa" e "posizione ed archivio relativamente a questa fase" spettano anche in fase esecutiva. La voce "esame precetto dopo la notifica non è stata chiesta, mentre la voce "esame relata di notifica precetto" risulta dovuta, posto che riguarda un momento successivo alla notifica del precetto. Spetta anche la voce "nota spese", siccome compenso dovuto a titolo di diritti, e non di onorari. Sulle spese esenti non risultano calcolati Iva, Cpa e spese generali. Spettano anche le voci "richiesta formula esecutiva", "accesso ufficio per ritiro atto di notifica" e "disamina titolo esecutivo", posto che al decreto ingiuntivo risulta apposta la formula esecutiva in data 06.12.2010 (in atti).

3. Sull'eccezione di nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo.

La doglianza è infondata.

Come è noto, ai sensi dell'art 654, comma 2 c.p.c. ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà. Orbene, nel caso in esame negli atti di precetto è indicato che il decreto ingiuntivo n. xxxxx/09 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.12.2009, notificato in data 03.02.2010, è stato reso esecutivo con ordinanza del 12.10.2010. La formula esecutiva va apposta in calce al decreto ingiuntivo anche quando a dichiararne la provvisoria esecutorietà sia un'ordinanza emessa nel corso del giudizio di opposizione.

4. Sull'eccezione di mancata allegazione, quanto alla procura alle liti, dell'atto notarile attestante il potere rappresentativo.

La doglianza è infondata.

La procura a margine del ricorso per ingiunzione abilita il procuratore di parte opposta alla difesa "in tutti i gradi e stadi" del procedimento. Quanto alla procura speciale per notar **OMISSIS**, attestante i poteri rappresentativi della procuratrice speciale del **CREDITORE** va rilevato che l'eventuale assenza o irregolarità della stessa va fatta valere nel pendente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

5. Sull'eccezione relativa all'infondatezza delle pretese ed alla pendenza di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Napoli.

L'eccezione è infondata.

Nel caso in esame il titolo esecutivo ha natura giudiziale (decreto ingiuntivo n. xxxxx/09 del Tribunale di Napoli) e non appare, quindi, censurabile in questa sede. E' noto, invero, che in ipotesi di titoli giudiziali la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione non può riguardare la formazione del titolo, coperta dal giudicato, ma soltanto la sua efficacia (la contestazione è possibile solo per fatti posteriori alla formazione del titolo - in tal senso la costante giurisprudenza della Suprema Corte: per tutte Cass., sentenza n. 9061 del 28.08.1999, secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso; nello stesso senso v. Cass. n. 26089 del 30.11.2005, n. 10504/2004, n. 17632/2002 - che pur non inficiando il titolo nella sua formazione, siano idonei a dimostrare la sua inefficacia - ad esempio in quanto il diritto in esso consacrato è già stato soddisfatto), ovvero può involgere il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o la legittimazione attiva o passiva all'esecuzione o infine la pignorabilità dei beni. Orbene, nel caso in esame i fatti dedotti con il presente motivo di opposizione vanno fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo esecutivo. Per tale ragione va disattesa la richiesta della parte opponente di remissione della causa sul ruolo, state la pendenza di altro giudizio dinanzi alla Corte di

Appello di Napoli in merito al contratto di leasing intercorso tra le parti. Alla luce di quanto esposto va rigettata l'opposizione.

6. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte opponente alla loro rifusione in favore della parte intervenuta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147/2022, ridotti ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M. 147/2022, considerato il valore medio – ridotto del 30% - delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad € 52.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna il **DEBITORE** al pagamento in favore della **SOCIETA' CESSIONARIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.067,00, di cui € 4.067,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge. Così deciso in Paola, 05.06.2023

IL GIUDICE (dr. Luigi Varrecchione)